

Roma 10 novembre 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 10 novembre 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

1) Reclamo U.S. VILLENEUVE

avverso decisioni merito gara Villeneuve/CVR 2005 dell'11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 0-0 nella gara a fianco indicata.

2) “ A.S. ANASTASIO SALVATORE (già Real Castelluccio)

avverso le sanzioni delle inibizioni inflitte fino al 31.12.2007 ai signori Pane Antonino e Pane Anastasio, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della società, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005)

INAMMISSIBILE, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Sig. Pane Anastasio, perché sottoscritto da Presidente inibito e

RESPINTO, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Presidente Sig. Pane Antonino.

3) “ S.C. CARIOCA

avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente, signor Pasquale Miele per mesi 6 e la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)

INAMMISSIBILE, per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;

ACCOLTO, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente signor Pasquale Miele annullando la relativa decisione.

- 4) “ **U.S. FELTRESEPREALPI** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera
avverso decisioni merito gara U.S. ripristinando il risultato di 6 – 0 conseguito in
FeltresePrealpi/U.C. Z.T.L.L. Sinistra campo nella gara a fianco indicata.
Piave del 25.9.2005 (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Veneto del Settore
Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n.
12 del 13.10.2005)
- 5) **A.S. COSENZA CALCIO** **RESPINTO**
avverso la squalifica del campo di
giuoco fino al 21.11.2005 con obbligo
di giocare in campo neutro ed a porte
chiuso le restanti partite (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Interregionale – Com. Uff. n.
43 del 4.11.2005)
- 6) “ **POLIVALENTE S. DAMASO** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ai
avverso la declaratoria di sensi dell’art. 33, comma 4 C.G.S., per
inammissibilità del reclamo merito gara insussistenza della dichiarata inammissibilità
Vignola 1907/San Damaso con rinvio degli atti alla Commissione
dell’11.9.2005 (Delibera della Disciplinare presso il Comitato Regionale
Commissione Disciplinare presso il Emilia Romagna per il giudizio di merito.
Comitato Regionale Emilia Romagna –
Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005)
- 7) “ **POLISPORTIVA STELLA** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ai
avverso declaratoria di inammissibilità sensi dell’art. 33, comma 4 C.G.S., per
del reclamo merito gara Asar/Stella del insussistenza della dichiarata inammissibilità
25.9.2005 (Delibera della Commissione con rinvio degli atti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Disciplinare presso il Comitato Regionale
Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. Emilia Romagna per il giudizio di merito.
n. 13 del 12.10.2005)